

## **TI\_GERICHTE 50.2007.9 vom 17. März 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-03-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_50.2007.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2007.9)

FR: TI\_GERICHTE 50.2007.9 du 17 mars 2011

IT: TI\_GERICHTE 50.2007.9 del 17 marzo 2011

### **Regeste**

Dezonamento/Mancata inclusione in una zona edificabile. Espropriazione materiale negata in assenza delle circostanze eccezionali necessarie per riconoscerne la sussistenza in caso di mancata attribuzione nella zona edificabile

### **Erwägungen**

#### **E. 17**

marzo 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a)

b)

c)

#### **E. 20**

novembre 2007 di

RI 1

#### **E. 21**

novembre 2007 dello

S \_\_\_\_\_,

Co \_\_\_\_\_,

entrambi rappr. dal Dipartimento del territorio, Servizi generali, 6500 Bellinzona;

contro

la decisione 19 ottobre 2007 (n. 10.2004.67) del Tribunale di espropriazione, prolata in merito alla domanda di indennizzo che RI 1 ha inoltrato il 26 luglio 2001 nei confronti del

co \_\_\_\_\_ e dello S \_\_\_\_\_ per titolo di espropriazione materiale dei mapp. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ conseguente ai vincoli di inedificabilità istituiti dal piano regolatore cantonale di protezione della \_\_\_\_\_;

viste le risposte:

- 22 novembre 2007 del Tribunale di espropriazione;
- 7 gennaio 2008 della CO 3;
- 14 gennaio 2008 dello CO 1 e del CO 2;

al ricorso sub a);

- 27 novembre 2007 del Tribunale di espropriazione;
- 14 gennaio 2008 dello S \_\_\_\_\_ e del comune di Vezia;
- 15 gennaio 2008 di F \_\_\_\_\_;

al ricorso sub b);

- 27 novembre 2007 del Tribunale di espropriazione;
- 7 gennaio 2008 della Co \_\_\_\_\_;
- 14 gennaio 2008 di F \_\_\_\_\_;

al ricorso sub c);

letti ed esaminati gli atti;

Per questi motivi,

visti le norme di legge citate;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

Il segretario

## **E. 22**

maggio 2002 parzialmente pubblicata nella Praxis 2002, n. 166, p. 895, nella quale si conferma chiaramente in un caso ticinese che la nozione di sacrificio particolare non torna applicabile a casi di mancata attribuzione alla zona edificabile di fondi per i quali non sia dato un obbligo di inserirveli). In quanto volte ad ottenere il disconoscimento dell'espropriazione materiale ammessa dalla prima istanza, le impugnative presentate da CO 3, CO 1 e CO 2 devono essere senz'altro accolte. 4. Indennità e rimborsi vari 4.1. Accertata l'insussistenza dell'espropriazione materiale, non occorre evidentemente pronunciarsi sul tema delle indennità. Questione, questa, il cui esame avrebbe irrimediabilmente condotto all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione per determinare il valore residuo delle proprietà RI 1. In effetti, contrariamente all'indennità di espropriazione formale che il primo giudice ha riconosciuto a RI 1, quella materiale non coincide con il valore edilizio pieno del bene interessato, ma corrisponde alla differenza esistente il giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento pianificatorio tra il valore che avrebbe avuto il fondo secondo la sua classificazione di zona e il valore dello stesso fondo gravato dal vincolo di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb). In parole povere, l'indennizzo si calcola deducendo dal valore edilizio pieno del

terreno il suo valore residuo. 4.2. In assenza di espropriazione, non entra neppure in linea di conto la rifusione delle spese di progettazione e di perizia rivendicata in tutte le sedi dal proprietario dei mapp. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Infatti, quando non ricorrono gli estremi di un esproprio materiale, il Tribunale di espropriazione non è nemmeno competente a decidere le pretese miranti al risarcimento delle spese divenute inutili a seguito dell'adozione di un provvedimento pianificatorio (RDAT II-2000 n. 38, consid. 4). Quanto ai vincoli di solidarietà sui quali le parti hanno dibattuto con fini diametralmente opposti, l'esito della controversia di fondo permette di evadere l'argomento ricordando semplicemente che questo speciale rapporto obbligatorio è dato solo per convenzione o per legge (vedi art. 143 legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911; CO; RS 220).

5. Spese e ripetibili 5.1. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. Se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà invece diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 n. 48, 1987 n. 72, 1983 n. 82). Ai sensi di questa norma, le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili. Una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate (art. 73 cpv. 2 Lespr).

5.2. Nel caso di specie le parti si sono avversate proprio sull'esistenza di un esproprio materiale. Le spese di giustizia e le ripetibili di prima istanza vanno dunque poste a carico di RI 1 in funzione della sua totale soccombenza.

6. Stante quanto precede, il ricorso di RI 1 deve essere respinto, mentre vanno accolte le impugnative proposte dagli enti pubblici, con la conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza di espropriazione materiale presentata a suo tempo dal proprietario delle part. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, addossando a quest'ultimo tassa di giustizia e ripetibili. Posto che in questa sede tornano in ogni modo applicabili gli art. 28 e 31 LPamm giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr (STF 1P.323/1996 del 9 giugno 1997), la tassa di giudizio viene addebitata integralmente a RI 1 (art. 28 LPamm), con l'ulteriore obbligo di rifondere alla CO 3, assistita da un legale iscritto nell'apposito registro, congrue ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti le norme di legge citate; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto. 2. I ricorsi della CO 3, del CO 1 del CO 2 sono accolti. §. Di conseguenza i dispositivi 1, 2 e 3 della decisione 19 ottobre 2007 del Tribunale di espropriazione sono annullati e riformati come segue: 1. L'istanza di espropriazione materiale 26 luglio 2001 di RI 1 è integralmente respinta. 2. La tassa di giudizio di fr. 1'500.- e le spese sono a carico dell'istante, con l'obbligo di rifondere alla CO 3 fr. 3'000.- di ripetibili. 3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico di RI 1. Quest'ultimo verserà inoltre alla CO 3 analogo importo a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
II  
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.